



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 224/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ AZZURRA TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “AZZURRA TV 1-LCN 194”) PER
LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2, ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 9/2018 - PROC. 54/18/VF)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, il

20 gennaio 2016 e rinnovato in data 29 novembre 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore. Nel corso del sopralluogo effettuato in data 11 maggio 2018 dai tecnici del Ministero presso la società Azzurra TV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Emanuele, n. 400, 94011 Agira (Enna), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Azzurra TV 1-LCN 194*”, per l’acquisizione di copia dell’emesso televisivo del periodo 30 aprile al 6 maggio 2018 per i relativi controlli, è stata rilevata l’assenza di tali registrazioni per un guasto al sistema di registrazione, individuato seduta stante. Nel corso di tale sopralluogo i rappresentanti della società, ignari del guasto, incaricavano la società *Computer shop* di Caltanissetta dell’individuazione del malfunzionamento, la quale nel corso del suddetto sopralluogo, constatava il danneggiamento del sistema di videoregistrazione.

In data 28 maggio 2018 il Ministero inviava la relazione tecnica dei controlli effettuati al CO.RE.COM. che, accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ha adottato l’atto di contestazione n. CONT. 9/18 il 31 maggio 2018 e notificato nella medesima data, alla società Azzurra TV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Emanuele, n. 400, 94011 Agira (Enna), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Azzurra TV 1-LCN 194*”, per la violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa nei tre mesi successivi alla sua messa in onda.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della notifica dell’atto di contestazione, non ha fatto pervenire richiesta di audizione o di accesso agli atti, né documentazione giustificativa.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, in esito all’istruttoria condotta, ha inoltrato, con nota prot. n. 59277 del 20 luglio 2018, la documentazione a questa Autorità proponendo l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della suddetta società.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria versata in atti, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia, ha constatato la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione per la settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2018 da parte della società Azzurra TV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Emanuele, n. 400, 94011 Agira (Enna), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Azzurra TV 1-LCN 194*”.

Si ritiene di procedere, pertanto, alla comminazione della sanzione amministrativa nei confronti della citata società per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione per il periodo 30 aprile-6 maggio 2018 in violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale, pari a euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di obblighi di programmazione per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione per il periodo dal 30 aprile al 6 maggio 2018, deve ritenersi di lieve entità.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, deve essere dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

La società non ha reso disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2015 (fonte: Infocamere), pertanto, non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), somma pari ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Azzurra TV S.r.l., cod. fisc. 00553800861, con sede legale in Via Vittorio Emanuele, n. 400, 94011 Agira (Enna), fornitore del servizio di media audiovisivo in

ambito locale “Azzurra TV 1-LCN 194”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, con delibera n. 224/18/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 224/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi